



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

Provincia di Chieti

## **ATTI DI INDIRIZZO E REGOLAMENTO PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LANCIANO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 2, LETTERA M) DEL D.LGS. N.267/2000**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 13.02.2017

**Atto di Indirizzo e Regolamento per la Nomina, Designazione e Revoca dei Rappresentanti del Comune di Lanciano presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del D. Lgs. 267/2000.**

**Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente atto, ai sensi dell' art. 42, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 267/2000, disciplina gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e società partecipate.
2. Il presente atto regola, altresì, ai sensi dell' art. 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), le nomine di competenza del Sindaco per la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Lanciano, presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e società partecipate.
3. Le nomine, le designazioni e le revoche che trovano specifica disciplina in norme di legge, prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto.

**Art. 2 - CRITERI GENERALI**

1. I rappresentanti del Comune, di cui all'art. 1 del presente atto, devono possedere i requisiti per la eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non devono, quindi, trovarsi nelle condizioni ostative di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012, n.235. Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e cariche di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di incompatibilità per i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
2. I suddetti rappresentanti devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa ed esperienze professionali o lavorative e/o di studio adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire ed all'attività svolta dall'Ente, Azienda, Istituzione, Consorzi e società partecipate, cui la nomina si riferisce, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. Quanto sopra è comprovato dal curriculum professionale da allegarsi alla proposta di candidatura.
3. Alle nomine ed alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 198/2006 nel rispetto del DPR 30.11.2012, n. 251 e dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

### **Art. 3 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI**

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco sono di carattere fiduciario. L'atto di nomina deve essere motivato per esplicitare le ragioni che hanno condotto il Sindaco ad operare la scelta nel rispetto dei criteri generali indicati all'art. 2.
2. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli Enti cui si riferiscono.
3. Fatte salve eventuali e diverse disposizioni normative, i rappresentanti dell'Ente, nominati sulla scorta dei presenti criteri, cessano, ex art. 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, in forma automatica dagli incarichi loro conferiti con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco, indipendentemente dalla durata iniziale dei medesimi, fermo restando la loro permanenza negli organismi di cui fanno parte fino alla loro conferma o sostituzione.
4. Le nomine sono conferite, in via generalizzata, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, entro il termine di 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto. Nel corso del mandato amministrativo sono, invece, conferite nei 30 giorni antecedenti la scadenza degli incarichi cui si riferiscono.
5. Il Sindaco provvede alle nomine ed alle designazioni di propria competenza previa verifica, da parte del Segretario Generale, del possesso dei requisiti formali richiesti ai nominandi o ai designandi e dell'assenza di cause ostative, di incompatibilità o di esclusione di cui al presente Regolamento.
6. Compiuta la nomina, la lista dei candidati e tutta la documentazione relativa alle nomine ed alle designazioni diviene immediatamente disponibile per la consultazione dei Consiglieri Comunali.
7. Gli atti di nomina del Sindaco sono trasmessi al Presidente del Consiglio, affinché ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
8. Gli atti di cui al comma precedente sono resi pubblici con le modalità di cui al successivo art. 12.

### **Art. 4 - PUBBLICITÀ PREVENTIVA DELLE NOMINE**

1. Le nomine e le designazioni sono precedute da adeguata pubblicità dell'Avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune. L'avviso deve rimanere pubblicato, di norma, per quindici giorni.
2. Gli interessati possono presentare la propria candidatura, corredata da curriculum professionale, entro il termine stabilito nell'Avviso.

#### **Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. Le proposte di candidatura, sottoscritte dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, indirizzate al Sindaco del Comune di Lanciano, devono essere corredate dal curriculum personale da cui risultino in particolare i titoli di studio conseguiti, l'attività lavorativa svolta e le cariche ricoperte presso Istituzioni, Enti, Aziende e società pubbliche o private e da copia fotostatica del documento valido d'identità.
2. Le medesime proposte devono essere complete di:
  - a. indicazione degli Enti ed Organismi per i quali si propone la candidatura;
  - b. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  - c. dichiarazione della mancanza di cause ostative di cui al precedente articolo 2 e al successivo articolo 6.

#### **Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE**

1. Fatte salve le cause ostative specificatamente stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e società partecipate:
  - a) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di CdA di aziende dichiarate fallite, nei tre anni successivi al fallimento;
  - b) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
  - c) chi abbia liti pendenti con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
  - d) i dipendenti del Comune;
  - e) i consulenti o incaricati del Comune che operano in settori di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente.
2. I nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e società partecipate non possono assumere incarichi o consulenze per conto dell'Ente rappresentato.

#### **Art.7 – LIMITAZIONI ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI**

1. Non è consentito il cumulo di più cariche e/o incarichi all'interno degli Enti ed Organi di cui al presente atto.
2. L'accettazione della nuova nomina comporta la decadenza dall'incarico e/o carica ricoperta.

### **Art. 8 - ACCETTAZIONE DELLA NOMINA O DELLA DESIGNAZIONE**

1. Coloro che il sindaco intende designare o ai quali intende conferire la nomina ad uno degli incarichi o cariche disciplinati dal presente Regolamento, devono far pervenire, entro 5 giorni dalla richiesta, una dichiarazione con la quale
  - a. si attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, analiticamente l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di esclusione di cui ai precedenti articoli 2 e 6;
  - b. si dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e la diffusione dei dati personali, ai sensi della normativa sulla Privacy.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina, una dichiarazione con la quale:
  - a. si accetta la nomina;
  - b. si dichiara di prendere atto del presente Regolamento e di osservarne gli adempimenti ed obblighi in esso previsti.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina, una dichiarazione con la quale si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

### **Art. 9 – OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI**

1. I nominati o designati di ciascun Ente o Organismo, di cui al presente atto, dovranno concorrere alla gestione dell'Ente od Organismo stesso, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione dei medesimi. Nello svolgimento di tale funzione, terranno conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune.
2. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun Ente od Organismo, di cui al presente atto, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
  - a) ad intervenire, se richiesti dal Sindaco, dall'Assessore delegato in materia o da un Consigliere Comunale, di concerto con il Presidente della Commissione Consiliare competente, alle sedute delle Commissioni Consiliari ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta. L'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata al Presidente della Commissione Consiliare competente con tempestività;
  - b) a trasmettere, il prima possibile e, comunque, prima che si svolga l'assemblea, al Sindaco ed alla Presidenza del Consiglio Comunale l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ed in particolare quello delle assemblee straordinarie;

- c) a fornire, ai soggetti di cui alla precedente lettera b), tempestiva informazione circa le previsioni contenute nei piani strategici e le eventuali procedure di modifica degli stessi;
  - d) a presentare al Sindaco ed alla Presidenza del Consiglio una relazione informativa annuale sullo stato dell'Ente/Azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati o designati in rappresentanza del Comune di Lanciano; in caso di dissenso il rappresentante presenta una propria relazione informativa. La relazione informativa dovrà essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e/o consolidato annuale. La relazione dovrà essere accompagnata da: bilancio consuntivo e nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, certificazione della Società di Revisione se adottata, bilancio di previsione dell'esercizio in corso o in mancanza dall'indicazione degli orientamenti societari previsionali per l'esercizio in corso. Il Presidente del Consiglio Comunale ricevuta la documentazione di cui sopra, dovrà senza indugio trasmettere i contenuti ai capigruppo consiliari;
  - e) a riferire al Sindaco, eventuali, procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.
3. I rappresentanti del Comune negli Enti di ambito sono tenuti a fornire, ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche dei medesimi anche alla luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.
  4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai Rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui all'art.10.
  5. I nominati o designati di ciascun Ente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico, dovranno fornire al Comune di Lanciano una dichiarazione ove si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

**° Art. 10 – REVOCA, DECADENZA, DIMISSIONI DI NOMINATI O DESIGNATI**

1. Qualora si accerti la perdita dei requisiti, nonché il sorgere di cause ostative, di incompatibilità o di esclusione, previste dalla legge, dagli Statuti dei singoli soggetti giuridici e dal presente Regolamento, ove l'interessato non provveda alla loro rimozione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di apposito invito del Sindaco, lo stesso decadrà dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
2. Fermo restando quanto stabilito dal Consiglio Comunale per la revoca degli amministratori delle società di capitali, la revoca può essere disposta, quando il rappresentante si rivela inidoneo ad espletare la funzione svolta o non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive nell'organo dell'ente o organismo presso il quale è stato nominato, salvo diversa disposizione nello Statuto dell'ente.

3. Possono essere formulate specifiche proposte di revoca, opportunamente motivate, da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, anche a seguito di conforme istanza presentata da associazioni di utenti o da altri soggetti collettivi, comunque interessati al funzionamento dei servizi amministrativi. La determinazione definitiva spetta, comunque, al Sindaco.
4. Ulteriori cause di revoca degli amministratori possono essere previste nell'ambito della disciplina del controllo analogo dagli statuti delle società in controllo pubblico affidatarie dirette di servizi pubblici con la formula dell' "in house".
5. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, per motivate gravi ragioni, nonché per la reiterata inosservanza degli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente rappresentato.
6. Prima della revoca, il Sindaco comunica all'interessato le contestazioni; il soggetto nominato potrà opporre le proprie argomentazioni.
7. La revoca è disposta dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.
8. L'atto di revoca è notificato all'interessato e all'ente di riferimento, entro dieci giorni dalla sua adozione.
9. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune di Lanciano.
10. Della decadenza, revoca o dimissioni è immediatamente informato il Presidente del Consiglio comunale, affinché ne dia comunicazione ai Consiglieri comunali all'interno del primo Consiglio comunale successivo alla decadenza, revoca o dimissioni.

#### **Art. 11 – SURROGAZIONE**

1. Entro 30 giorni dalla decadenza, revoca o dalle dimissioni il Sindaco provvede alla sostituzione.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione, scegliendo il nuovo rappresentante tra i soggetti compresi nella lista di candidati relativa all'incarico o alla designazione cessata e sulla base dei medesimi criteri già indicati dal presente regolamento.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica.

### **Art. 12 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI**

1. I provvedimenti di nomina e designazione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.
2. Il Segretario comunale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo generale degli incarichi conferiti contenente le generalità dei soggetti designati, la natura e la durata dell'incarico.
3. L'Albo degli incarichi è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione ed è pubblicato nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti".

### **Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità e dei termini sanciti dal vigente Statuto comunale.
  2. Il presente Regolamento si applica a tutte le nomine e le designazioni, di cui all'art. 3, poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore.
  3. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 10, 11 e 12, in via del tutto eccezionale rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono applicate anche a tutti i rappresentanti del Comune di Lanciano in carica al momento in cui il Regolamento, di cui al primo comma, entra in vigore.
  4. Ai rappresentanti nei Collegi Sindacali e negli organi di revisione non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
    - a. art. 2, comma 1;
    - b. art. 9, comma 1, nella parte in cui si prevede che nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti debbano tener conto degli indirizzi politico-amministrativi;
    - c. art. 9, comma 2, 3 e 4;
    - d. art. 10, commi da 1 a 7.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti costitutivi, negli statuti o nelle norme che regolano gli Enti e organismi.
-